

# Ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali: le novità dal 1 gennaio 2013

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 167 del 15/11/2012 il D.Lgs 09/11/2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.. Tale decreto legislativo, che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui **ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra P.A. e imprese, attua la delega conferita al Governo con l'articolo 10 della L. 180/2011, Statuto delle imprese**. Nonostante il termine per il recepimento della direttiva fosse fissato al 16 marzo 2013 il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1. gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e pi. specificatamente le piccole e medie imprese. **La disciplina del decreto legislativo si applica, dunque, ai contratti conclusi a partire dal 01.01.2013**. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di norma 30 giorni, che non possono comunque superare i 60, consentiti solo in casi eccezionali.

**Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento**, sull'importo dovuto decorrono i previsti **interessi moratori**, senza che sia necessaria la costituzione in mora (artt. 3 e 4, comma 1, del DLgs. n. 231/2002).

E' prevista, altresì, una **maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento**.

In linea generale, ai fini della **decorrenza degli interessi moratori** si applicano i seguenti termini (articolo 4, comma 2, del DLgs. n. 231/2002):

♥**30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente**; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

♥**30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

♥**30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi**, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

♥**30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto** ai fini dell'accertamento della conformità.

Nelle **transazioni commerciali tra imprese**, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato. I termini **superiori a 60 giorni**:

♥devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;

♥non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore (articolo 4, comma 3, del DLgs. n. 231/2002).

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una **pubblica amministrazione**, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque non superiore a 60 giorni:

↓ in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;  
↓ quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione (articolo 4, comma 4, del DLgs. n. 231/2002).

I suddetti termini di 30 giorni **sono raddoppiati**, diventando, quindi, di **60 giorni**:

Υ per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al DLgs. n. 333 dell'11.11.2003;

Υ per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine (articolo 4, comma 5, del DLgs. n. 231/2002).

Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la **conformità della merce o dei servizi al contratto** essa non pu. avere una durata superiore a **30 giorni** dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio:

♥ salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara; l'accordo deve essere provato per iscritto;

♥ purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 4, comma 6, del DLgs. n. 231/2002).

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di **pagamento a rate**. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (articolo 4, comma 7, del DLgs. n. 231/2002).

Gli interessi legali di mora previsti dalla presente disciplina:

Υ sono pari al **tasso di riferimento della Banca centrale europea** (BCE), reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento, per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, . quello in vigore il 1. gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, . quello in vigore il 1. luglio di quell'anno (articolo 5 del DLgs. n. 231/2002 e articolo 2, comma 1, lett. f), del DLgs. n. 231/2002);

Υ **maggiorato di 8 punti percentuali** - prima 7 punti (articolo 2, comma 1, lett. e), del DLgs. n. 231/2002).

Gli interessi di mora in esame:

♥ sono calcolati **su base giornaliera**, in modo semplice, cio. gli interessi non producono a loro volta interessi (articolo 2, comma 1, lett. e), del DLgs. n. 231/2002);

♥ si applicano anche nell'ambito dei rapporti di subfornitura, ai sensi della L. n. 192/1998.

Nelle transazioni commerciali **tra imprese** è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 5, comma 1, e articolo 2, comma 1, lett. d), del DLgs. n. 231/2002).

In caso di **ritardo nel pagamento delle somme dovute**, il creditore ha diritto anche al **rimborso dei costi** sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario di 40,00 euro** a titolo di risarcimento del danno e fatta salva la prova del **maggior danno**, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (articolo 6 del DLgs. n. 231/2002).

Le **clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto,**

sono **nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore**. Si applicano gli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile (articolo 7 del DLgs. n. 231/2002).

Ai fini in esame:

↓ **si considera gravemente iniqua**, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora;

↓ **si presume** che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una **pubblica amministrazione** è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso (articolo 8 del DLgs. n. 231/2002).

La nuova disciplina si **applica** solo alle **transazioni commerciali concluse a partire dal 1. gennaio 2013**. Le **transazioni concluse precedentemente al 1° gennaio 2013** continuano ad essere disciplinate dal Decreto n. 231/2002 secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione.

Le disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano ad **ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali**, intendendosi tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.